

Diritto & Fisco

ANTIRICICLAGGIO

in edicola con



Sabato 24 Giugno 2017

ItaliaOggi

ANTIRICICLAGGIO

La manovra correttiva (ieri in G.U. la legge di conversione) abbassa la soglia del visto

Professionisti, lettere dal fisco

Polizze assicurative aggiornate da trasmettere agli uffici

DI FABRIZIO G. POGGLIANI

Dopo la riduzione del tetto da 15 mila a 5 mila per le compensazioni, i professionisti devono trasmettere all'Agenzia delle entrate le polizze assicurative aggiornate. E chi non si mette in regola rischia la cancellazione dagli elenchi degli abilitati a partire dal 24 aprile 2017.

Questo il contenuto delle numerose missive spedite dalle direzioni regionali delle Entrate dopo che il dl 50/2017 (cosiddetta Manovra correttiva), convertito in legge 96/2017 pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 144 di ieri, ha rideterminato (in ribasso) il limite massimo oltre il quale i contribuenti devono chiedere il visto di conformità per poter procedere nella compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni.

Il fisco ricorda che i professionisti e/o il centro di assistenza

fiscale devono rilasciare un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, ai sensi della lett. a), comma 1, art. 35, dlgs 241/1997.

Per eseguire detta operazione, ricorda la comunicazione, è necessario essere in possesso della copertura assicurativa, di cui al dm 164/1999 (art. 22), con un massimale che tenga conto dei clienti assistiti e/o del numero dei visti di conformità rilasciati e, comunque, di valore non inferiore a 3 milioni di euro.

Con il recente art. 3, del dl 50/2017, in vigore dallo scorso 24 aprile, è stato rideterminato in euro 5.000 (da euro 15.000) il limite massimo oltre il quale, per poter compensare i crediti relativi all'Iva, alle imposte dirette, all'Irap e alle ritenute alla fonte (di qualunque tipologia), i contribuenti hanno l'obbligo di

far apporre sulla dichiarazione, da cui emergono i crediti stessi, l'apposito visto di conformi-



tà, ovvero, in alternativa, per i contribuenti di cui all'articolo 2409-bis c.c., di far sottoscrivere la dichiarazione dai soggetti che esercitano il controllo contabile.

Di conseguenza, le Entrate invitano i professionisti a verificare che la propria compagnia di assicurazione abbia recepito le citate novità, inviando la co-

pia della medesima polizza (riscontro) alla direzione regionale territorialmente competente, a mezzo Posta elettronica certificata (Pec), indicando i dati dell'assicurato.

Nella comunicazione si ricorda inoltre che sul tema l'Agenzia si è già espressa, con apposito documento di prassi (risoluzione n. 57/E/2017), con particolare riferimento alla data di adeguamento, che deve essere eseguito con decorrenza dalla data di entrata in vigore della citata manovra (24/4/2017).

In assenza dell'aggiornamento e del mancato riscontro, entro i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione in commento, la direzione regionale avvisa che il professionista sarà cancellato dall'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento (24/4/2017) che ha ridotto il tetto indicato, con

la conseguenza che lo stesso operatore dovrà richiedere e ottenere una nuova autorizzazione, presentando una nuova richiesta e la relativa documentazione, ai sensi dell'art. 21, dm 164/1999; la verifica dell'iscrizione può avvenire tramite consultazione nell'area dedicata dell'Agenzia delle entrate, alla stessa stregua delle ulteriori indicazioni sul tema.

Tutto questo, come detto, semplicemente perché, come indicato anche nel documento di prassi richiamato, per le dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24/4/2017 (per esempio, il modello Iva 2017, presentato con ritardo non superiore a novanta giorni, o le dichiarazioni integrate da presentare ai sensi degli articoli 2 e 8, dpr 322/1998), il legislatore tributario ha introdotto l'obbligo di apporre il visto di conformità, qualora il contribuente intenda compensare crediti superiori a 5.000 euro.

Partecipazioni, dal 27/6 revisioni alla scoperta

Saranno disponibili a partire da martedì 27 giugno, le nuove funzionalità del portale del dipartimento del Tesoro che consentiranno alle amministrazioni pubbliche di comunicare l'esito della revisione straordinaria delle partecipazioni, prevista dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal decreto legislativo correttivo, di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Lo rende noto il Mineconomia. L'operazione è volta a razionalizzare e valorizzare le partecipazioni pubbliche che rappresentano una delle componenti dell'attività delle amministrazioni pubbliche insieme, tra l'altro, agli immobili e alle concessioni. Il sistema resterà aperto per l'invio delle comunicazioni fino al prossimo 31 ottobre 2017, fermo restando l'obbligo per le amministrazioni di adottare i provvedimenti motivati di ricognizione entro la scadenza del 30 settembre 2017, così come previsto dal decreto correttivo. La comunicazione è obbligatoria anche nel caso di non detenzione di partecipazioni. L'invio dei dati relativi alla revisione straordinaria delle partecipazioni avverrà attraverso le nuove funzionalità sviluppate dal Tesoro all'interno dell'applicativo già in uso per l'attuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni. Le istruzioni per la revisione straordinaria verranno pubblicate sul sito dt.mef.gov.it. Per la gestione della attività di monitoraggio e revisione delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche è stata istituita una struttura dedicata al Tesoro. E per supportare le amministrazioni nella comunicazione dei dati si terrà un seminario online il prossimo 6 luglio aperto a tutti i referenti delle amministrazioni coinvolti nell'attività (per iscriversi al webinar è necessario inviare una email a dt.ufficiocomunicazione@mef.gov.it).

ENTRATE Dirigenti, la Camera farà luce

Agenzie fiscali, il nodo delle nomine dei dirigenti illegittimi oggetto di una interrogazione presentata da Walter Rizzetto (Frattelli d'Italia) alla Camera. Alla luce delle vicende che partono dalla sentenza della Consulta del 2015 che ha cassato le nomine di circa mille funzionari incaricati dirigenti delle Entrate, Rizzetto chiede se e quali iniziative il ministero dell'economia e la presidenza del consiglio intendano porre in essere per eliminare la situazione di illegittimità presso le agenzie, affinché si proceda ai concorsi per l'assegnazione delle posizioni dirigenziali e affinché venga istituita l'area quadri. Pietro Paolo Boiano, segretario di Dirstat evidenza che «l'interrogazione pone in evidenza in modo inequivocabile le gravi criticità delle agenzie fiscali».

Da fine anno si parte con i semafori countdown

Dal 19 dicembre 2017 potranno essere installati sulle strade italiane i semafori con il countdown, purché omologati. È infatti stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2017 il tanto atteso decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 27 aprile 2017 recante «Caratteristiche per omologare e installare dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici», titolo così rettificato come da comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2017. Ai sensi dell'art. 60, comma 1, della legge di riforma stradale n. 120 del 29 luglio 2010, il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali, avrebbe dovuto emanare entro il 12 ottobre 2010 il decreto per definire le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici. Dopo una lunga attesa durata più di sei anni e mezzo, il decreto ministeriale del 27 aprile 2017, applicabile dal 19 dicembre 2017, detta finalmente le condizioni per l'abbinamento delle tabelle contasecondi con le lanterne semaforiche, che è consentito soltanto in occasione dell'installazione di nuovi impianti semaforici o della sostituzione congiunta delle lanterne e del regolatore semaforico. Le luci countdown dovranno essere installate in abbinamento con le lanterne semaforiche cui sono associate, in posizione autonoma, poste in alto al di sopra della luce rossa fino all'altezza massima di 4 metri dal piano viario. Le tabelle contasecondi potranno essere installate anche per regolare i sensi unici alternati temporanei istituiti in caso di cantieri stradali.

Enrico Santi